

Comune di Rozzano

Provincia di Milano



Comune di Rozzano

REGOLAMENTO CONCESSIONE RATEIZZAZIONI ENTRATE TRIBUTARIE, CANONI ED ENTRATE DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2021

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3: Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 4: Criteri di rateizzazione

Art. 5: Interessi

Art. 6: Procedimento

Art. 7: Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi e canoni comunali, risultanti da avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi (ex lege 160/2019) o ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali derivanti da riscossione coattiva.
2. Si applica altresì alle entrate comunali derivanti da servizi a domanda individuale.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - a) ai tributi e ai canoni che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - b) in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - c) ai solleciti di pagamento notificati;
 - d) all'istituto dell'accertamento con adesione;
 - e) agli avvisi di accertamento, agli accertamenti esecutivi ex lege 160/2019 e alle ingiunzioni fiscali.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a) quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - b) quando è iniziata la procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);
 - c) quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del

tributo, o il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione designato dall'Ente.

Art.3 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Su richiesta del soggetto debitore, il responsabile dell'entrata, nelle ipotesi di situazione di temporanea obiettiva difficoltà dichiarata dallo stesso, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute;
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente;
3. Si considerano cause soggettive:
 - a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b. Disoccupato/a iscritto/a al collocamento, lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
 - c. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile eventualmente con la presentazione del Certificato ISEE dell'anno corrente nel caso di persona fisica o ditta individuale o dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea dei soci nel caso di, personalità giuridiche, che non consenta l'assolvimento del debito tributario o patrimoniale di cui al precedente art. 1.
4. A dimostrazione dell'obiettiva difficoltà economica potrà essere prodotta dal soggetto debitore un'ulteriore documentazione relativa a qualsiasi altra condizione ritenuta rilevante che giustifichi l'ammissione al beneficio;

Art.4 — Criteri di rateizzazione

1. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo arrotondate all'unità, come previsto dall'art.1 comma 166 della Legge 296/2006 e s.m.i., non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a. fino ad un massimo di 30 mesi per importi fino al 5999,99 euro senza la presentazione

di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall'Ente - in forza dell'art.1 comma 629 della Legge 147/2013 — anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile;

- b. fino ad un massimo di 36 mesi per importi uguali o superiori a 6000 euro senza la presentazione di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall'Ente - in forza dell'art.1 comma 629 della Legge 147/2013 — anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile;
 - c. fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori ad euro 20.000,00, per le persone giuridiche, presentando un'idonea garanzia nelle forme previste dall'ordinamento giuridico vigente, che copra l'intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione;
 - d. fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori ad euro 5.000,00, per le persone fisiche, presentando un'idonea garanzia nelle forme previste dall'ordinamento giuridico vigente, che copra l'intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione; in alternativa attraverso la cessione volontaria del quinto dello stipendio;
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a 36 rate mensili comprensive del piano originario, fermo restando il limite minimo di 50 euro di cui al comma 1;
 3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Fermo restando che la singola rata relativa ad ogni atto non può essere inferiore, di norma, a 50 euro. Nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di entrata, distinte domande di rateizzazione.
 4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.

L'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della garanzia prestata, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo o dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione. Per i tributi forniti in concessione ad enti terzi incaricati della riscossione, la domanda va presentata in comune (anche ai fini del controllo analogo nel caso di affidamento in house providing) e, da quest'ultimo, inoltrata al concessionario che la concederà in base alle norme previste dal presente regolamento.
2. Per i tributi gestiti direttamente dall'Ente, la domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o patrimoniale (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ingiunzioni.);
 - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
 - d. l'eventuale proposta economica di rateizzazione del debito.
4. Alla stessa potranno essere allegati i documenti ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.
5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, di avviso di accertamento esecutivo ex lege 160/2019 o di sollecito di pagamento deve essere, salvo casi eccezionali, presentata entro i termini di definitività dell'atto. Il responsabile dell'entrata può accogliere domande pervenute anche successivamente alla scadenza dei termini di definitività dell'atto per salvaguardare l'entrata

6. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive.

Art. 6 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art.7 – Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal settore Tributi, in collaborazione con il concessionario della riscossione dell'entrata, che verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che l'ufficio stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
2. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale o di ogni singola entrata, di cui all'art. 2, adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
4. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante consegna a mano, raccomandata o mezzo PEC.

Art.8 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme in

difformità, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi, canoni ed entrate derivanti da servizi a domanda individuale arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso possono essere, su istanza motivata del debitore, rinegoziate alla luce delle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2022.